



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Approvazione "Regolamento in materia di utilizzo di impianti di videosorveglianza"

UNITÀ OPERATIVA PROPONENTE:

SC AREA GESTIONE TECNICA E SERVIZI INFORMATICI

- *Visto il D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;*
- *Visto il D.Lgs. 16.10.2003 n. 288 così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 270 del 23.6.2005;*
- *Vista la DGR n. 1263 del 07.08.2020 di nomina del CIV e successiva rettifica con DGR n. 1562 del 17.09.2020;*
- *Vista la deliberazione di Giunta Regionale n.2073 del 06.12.2021 ed il D.P.G.R. n.34 del 09.02.2022;*

In Bari, nella sede dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari, già Ospedale Oncologico, il *Direttore Generale Avv. ALESSANDRO DELLE DONNE*, assistito dalla *Direttrice Amministrativa DOTT.SSA FILOMENA FORTUNATO* e dal *Direttore Sanitario DOTT. VITO CAMPANILE*, ha adottato la presente deliberazione sulla base della proposta di seguito riportata.

Sull'argomento in oggetto, il Direttore della SC Area Gestione Tecnica e Servizi Informatici, a seguito dell'istruttoria effettuata dal Collaboratore Amministrativo Professionale, dott.ssa Paola Potenza, con la sottoscrizione della presente proposta, relaziona quanto segue:

Premesso che:

- Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali;
- Il regolamento dell'Unione Europea "*GDPR – General Data Protection Regulation*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il 4 maggio 2016 e divenuto operativo a partire dal 25 maggio 2018, si occupa di trattamento dei dati personali e di privacy.
- Quanto contenuto nel Codice e nel GDPR in materia di videosorveglianza va applicato alla luce delle specifiche direttive emanate dal Garante della Privacy con il Provvedimento dell'8 aprile 2010;
- Secondo i principi generali indicati dal Garante per la Privacy, la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali (art. 4 del Codice). È considerato dato personale, infatti, qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione.
- La necessità di garantire, in particolare, un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali consente la possibilità di utilizzare sistemi di videosorveglianza, purché ciò non determini un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli



interessati. Ciò a patto che l'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini avvenga nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell'ordinamento applicabili, quali ad es. le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, sul controllo a distanza dei lavoratori.

- Nel rigoroso rispetto di tali principi, l'IRCCS ha la necessità di usufruire di un sistema di videocamere, sia interne che esterne alle proprie sedi, per finalità coerenti con quanto indicato nel Provvedimento del Garante della Privacy, relativamente a:
 - protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all'ordine e sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati posti in essere da soggetti pubblici, alla razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
 - protezione della proprietà;
- in conformità con quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, con deliberazione del Direttore Generale n. 457 del 9 novembre 2022 veniva approvato il "Regolamento in materia di utilizzo di impianti di videosorveglianza";

Ravvisata la necessità:

- di aggiornare il Regolamento, inserendo all'art. 11 della precedente versione una disposizione in merito alle "Videoriprese per il controllo a distanza di pazienti ricoverati in ambienti ad accesso limitato". Ciò alla luce della sopravvenuta necessità di dotare la SC Ematologia di un impianto di videosorveglianza destinato al monitoraggio da remoto dello stato di salute dei pazienti, così consentendo di minimizzare il contatto tra pazienti ed operatori e riducendo il rischio di contagio;

Considerato che:

- l'art. 4 della Legge n. 300/1970 c.d. Statuto dei Lavoratori, prevede che gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede la Direzione Territoriale del Lavoro (DTL), dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti;
- L'art. 23 del decreto legislativo 151/2015 (c.d. Job Act) ha modificato l'art. 4 della Legge 300/70 e all'art. 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come segue:

comma 1. "Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali" [...]

comma 2. "La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze" [...]

comma 3 "Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196" [...]

- Il Regolamento, così come aggiornato, è stato sottoposto alle OO.SS del personale del Comparto in data 30 novembre 2023 ed alle OO.SS. del personale della Dirigenza Medica e della Dirigenza PTA in data 12 dicembre 2023, ricevendo parere favorevole;



- Con nota prot. n. 30322 del 27 dicembre 2023 e con nota prot. 13165 del 29 maggio 2024, il Direttore della SC Area Gestione Risorse Umane trasmetteva gli accordi sindacali sottoscritti dalle OO.SS. (allegati nn. 7 e 8 al Regolamento);
- Con lettera di nomina (allegato n. 4 al Regolamento), l'ing. Giancarlo Salomone veniva nominato Soggetto Autorizzato al Trattamento dei Dati Personali con Delega (SATD) nell'ambito della videosorveglianza aziendale;
- Con lettera di nomina (allegato n. 4 bis al Regolamento), il Dott. Attilio Guarini veniva nominato Soggetto Autorizzato al Trattamento dei Dati Personali con Delega (SATD) nell'ambito della videosorveglianza della SC Ematologia;
- È necessario revocare il precedente *"Regolamento in materia di utilizzo di impianti di videosorveglianza"*, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 457 del 9/09/2022.

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto, il Direttore della SC Area Gestione Tecnica e Servizi Informatici proponente attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Direttore Generale.

Preso atto dei PARERI FAVOREVOLI

della DIRETTRICE AMMINISTRATIVA, dr.ssa Filomena Fortunato,

del DIRETTORE SANITARIO, dr. Vito Campanile,

II DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede;
- preso atto dei pareri sopra espressi e richiamati;
- ritenuto di condividerne il contenuto;

DELIBERA

di approvare la proposta che qui si intende integralmente riportata:

1. di revocare il precedente *"Regolamento in materia di utilizzo di impianti di videosorveglianza"*, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 457 del 9/09/2022;
2. di adottare, per le motivazioni espresse in premessa, il documento titolato: *"Regolamento in materia di utilizzo di impianti di videosorveglianza"*, che si allega al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale (allegato n.1), unitamente a n. 9 allegati;
3. di dare atto della nomina dell'ing. Giancarlo Salomone quale Soggetto Autorizzato al Trattamento dei Dati Personali con Delega (SATD) nell'ambito della videosorveglianza aziendale e del Dott. Attilio Guarini quale Soggetto Autorizzato al Trattamento dei Dati Personali con Delega (SATD) nell'ambito della videosorveglianza della SC Ematologia;



4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio dell'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari dell'Istituto;
5. di dare atto che il presente provvedimento, che consta di n. 5 pagine, sarà trasmesso al Collegio Sindacale e sarà pubblicato sul sito web dell'Istituto <http://sanita.puglia.it/web/irccs>; al riguardo si dispone che la pubblicazione dei dati e dei documenti avvenga nel rispetto del principio di cui all'art. 5 del Reg. UE 2016/679, in particolare per quanto riguarda la "Limitazione delle finalità" e la "miimizzazione dei dati", nonché del vigenre Codice Privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

Il Funzionario Istruttore
Collaboratore Amm. Prof.le
Dott.ssa Paola Potenza

Il Direttore della SC Area Gestione Tecnica
e Servizi informatici
Ing. Giancarlo Salomone

La Direttrice Amministrativa
Dott.ssa Filomena Fortunato

Il Direttore Sanitario
Dott. Pietro Milella

il Direttore Generale
Avv. Alessandro Delle Donne

Con la sottoscrizione del presente provvedimento, tutti i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio. I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche



potenziale, ex art. 6-bis, L. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), L. 190/2012 - quest'ultimo come recepito, a livello aziendale dal vigente PTPCT - tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web aziendale dal giorno di adozione in data odierna sull'Albo Pretorio informatico dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II".

U.O.C. SBL, Privacy e Affari Generali
La Direttrice
f.to Avv. Maria Grimaldi